

S. Cassiano il Mansionario ordinato dal testamento di Nicolò Piscina, *qui Capellanus sit obligatus per se vel per alium tam ad Missam, quam ad Officia omnia diurna & nocturna &c.* Catast. I, 273, 509. Cioè la Messa non computavasi ancora come tutto il dovere del Mansionario, ma come una parte soltanto, cui era pari l'obbligo d'assistere al Coro.

1526) Quindi per popolar le Chiese di ministri spesse fiato i Testatori lasciavano Sacerdozj da darsi a Preti con condizione, che non fossero di quella Chiesa ove celebrare dovevano. Basti aggiugner qui la disposizione del Baccari 15 Settembre, 1335: *Ordino dari uni sacerdoti seculari libras quinquaginta parvorum pro suo salario, & solidi quinque parvorum pro fietu unius domi in Castello; dummodo veniat & celebret omni die divina officia nocturna & diurna, & unam Missam in Ecclesia Castellana. Qui sacerdos non sit intitulatus in dicta Ecclesia Castellana.*

1527) Avevano pure questi Mansionarj li loro comodi. Oltrechè erano stipendiati o dai Testatori, o dai Capitoli, o da altri che volessero popolate le funzioni, dovevano altresì essere invitati ai funerali, e vi potevano metter sostituti. Quindi il Piovan Trivisano in calce della summenzionata nota scrive: *Et quia supradicti sunt Mansionarii, de jure & de consuetudine debent venire ad funera per se vel per alios, ut consuetum est & notum omnibus, ut etiam attestatur ad-versa pars.* Sicchè questo loro dritto era fuori di controversia.

1528) Quando poi diventassero del grembo, e
potes-